
CONTRATTO CONCERNENTE L'ESECUZIONE NON ESCLUSIVA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A

MEZZO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MONZA

L'anno - duemilasdiciassette- addì ______ del mese di ______, in Monza, presso la sede comunale di P.zza Trento e Trieste,

tra

e



n. 159;

PREMESSO CHE:

Legislativo 50/2016, ne facciano esplicita richiesta specificando le proprie proposte di

ristorazione;

con istanza di convenzionamento/subentro protocollo generale n.

del _____, agli atti

dell'Ufficio Servizi Ausiliari e Logistica, l'Operatore ha chiesto il convenzionamento con il Comune

di Monza per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, strutturando come segue la

propria offerta: offerta "menù light" corrispondente al valore facciale spendibile del buono pasto,

pari a € 5,68 (euro cinque/68) e offerta "menù completo" al prezzo agevolato di € 8,50 (euro

otto/50);

• l'Operatore è in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Decreto Legislativo 50/2016, così come

si evince dall'esito positivo dei controlli effettuati dal Comune di Monza, agli atti dell'Ufficio

Servizi Ausiliari e Logistica;

TUTTO CIO'PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2: OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione non esclusiva, da parte dell'Operatore, del servizio

sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il personale del Comune di Monza, da erogarsi attraverso

la somministrazione di alimenti e bevande presso l'esercizio commerciale

"_____", si

sito in

. Via

Via _____

e da effettuarsi alle condizioni tutte previste nel presente contratto e

nella istanza di convenzionamento presentata dall'Operatore e richiamata in premessa.

ARTICOLO 3: DURATA DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RECESSO - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA' DI

MANCATO GUADAGNO

Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà il 30 giugno 2018.

Il Comune di Monza si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, per il

sopravvenire di motivi di pubblica utilità collegati all'attivazione di diverse e più convenienti modalità

di gestione del servizio, dandone comunicazione a mezzo P.E.C. all'Operatore, con almeno trenta

giorni di preavviso. In tal caso, non spetterà all'Operatore alcuna indennità per il mancato guadagno,

ma solo il diritto al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti per il servizio espletato sino alla

sopravvenuta data di scadenza del contratto.

L'Operatore potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni,

da inviarsi mediante PEC all'indirizzo protocollocert@comunedimonza.legalmail.it

ART. 4: VALORE DEL BUONO PASTO - MENU' - MODALITA' DI RITIRO DEI BUONI PASTO

Il valore facciale spendibile del buono pasto è di € 5,68 (euro cinque/68) comprensivo dell'IVA pari al

4%, prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande (cfr. tabella A - parte II - punto

37) - allegata al D.P.R. n. 633/1970), per un importo unitario imponibile di € 5,462.

Il valore facciale del buono s'intende remunerativo di ogni costo (anche accessorio) connesso con

l'esecuzione del presente contratto in relazione all'offerta "Menù light" presentata dall'Operatore

nell'ambito dell'istanza di convenzionamento; la spesa aggiuntiva relativa alla somministrazione

dell'offerta di "Menù completo", eccedente il valore facciale del buono pasto, è a totale carico del

lavoratore che la richiede per la sola differenza non coperta dal valore del buono pasto erogato dal

Comune. L'ordinazione di eventuali cibi e/o bevande in via aggiuntiva rispetto alle offerte del menù

light e completo comporta, a carico del dipendente, il solo pagamento del/i prodotto/i aggiuntivi

senza che ciò implichi il ricalcolo dell'intera ordinazione sulla base dei prezzi di vendita al pubblico

applicati dall'operatore.

Il buono pasto, che non è cedibile, commerciabile, cumulabile o convertibile in denaro, è utilizzabile

esclusivamente per l'intero valore facciale, deve essere datato e firmato dal dipendente, e ritirato

dall'operatore esclusivamente nella data riportata dal buono.

I "menù" offerti dall'Operatore nell'ambito dell'istanza di convenzionamento, allegato 1 al presente

contratto, non possono essere modificati dallo stesso per tutta la durata del contratto, ma solo

integrati con ulteriori "menù" da comunicare al Comune di Monza con le medesime modalità previste

all'articolo 3 del presente contratto.

ARTICOLO 5: MODALITÀ DI FATTURAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto avverrà a seguito di emissione

posticipata con cadenza mensile di regolare fattura da parte dell'Operatore previa verifica di regolarità

dei dati fatturati da parte dell'Ufficio Servizi Ausiliari e Logistica.

Il pagamento di ogni singola fattura avviene entro le scadenze fissate dalla normativa nel tempo

vigente.

Le fatture devono essere inoltrate in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto della Legge

24/12/2007, n.244, art. 1, commi da 209 a 214, e dell'allegato A "Formato della fattura elettronica"

del 03/04/2013 n. 55, essere intestate a "Comune di Monza - P.zza Trento e Trieste - 20900 Monza",

con indicazione del Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza UF3A7H, essere espresse in lingua

italiana e contenere almeno i seguenti elementi:

a) numero di protocollo generale del contratto;

b) codice CIG:5963650FA6;

c) codice IBAN di cui al successivo articolo 6;

d) valore complessivo della fattura, pari al numero dei buoni pasto allegati moltiplicato per il

valore facciale unitario del buono ($\le 5,68$);

e) esplicitazione dell'IVA <u>da scorporare</u> dal valore complessivo della fattura;

f) esplicitazione dell'annotazione "scissione dei pagamenti" - "split payment" .

Le fatture devono essere obbligatoriamente integrate da:

✓ dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 di non aver commesso

violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle

imposte e tasse, nonché di essere ottemperanti rispetto al versamento dei contributi

previdenziali ed assicurativi obbligatori;

buoni pasto corrispondenti alla numerazione esposta in fattura, suddivisi in gruppi da dieci,

singolarmente vidimati con l'apposizione del timbro commerciale dell'Operatore sul

frontespizio del buono.

ARTICOLO 6: TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente

contratto, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, dovranno avvenire

esclusivamente a mezzo bonifico bancario con accredito sul seguente conto corrente "dedicato",

intestato a

IBAN: presso la Banca sede di

La persona delegata ad operare sul predetto conto corrente è il/la sig./sig.ra

nato/a a



L'Operatore si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata

normativa.

Tutti i dati sopra riportati sono stati fedelmente trascritti dal prospetto prodotto dall'Operatore in

data

protocollo generale n.



agli atti dell'Ufficio Servizi Ausiliari e Logistica.

Quanto sopra dovrà essere osservato con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo,

attinenti al presente contratto.

ARTICOLO 7: FALLIMENTO DELLA SOCIETA' - MORTE DEL TITOLARE - VICENDE SOGGETTIVE

DELL'OPERATORE

Il fallimento dell'Operatore e il verificarsi di una causa di cessazione dello stesso comporta lo

scioglimento ope legis del contratto e del vincolo giuridico sorto a seguito dell'affidamento.

Qualora l'Operatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del

titolare, è facoltà del Comune di Monza proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero

recedere dal contratto.

In caso di variazione della struttura e/o assetto aziendale l'Operatore è tenuto a comunicare

all'Amministrazione Comunale entro 10 gg. dal verificarsi ogni modificazione intervenuta negli assetti

societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

La tardiva comunicazione di quanto sopra sarà considerata inadempienza e come tale, sarà sanzionata

con l'applicazione di una penale pari a € 20,00 per ogni giorno di ritardo.

Copia della documentazione attestante l'avvenuta modifica nell'assetto societario dell'Operatore,

dovrà essere, a cura dell'Operatore, consegnata all'Ufficio Servizi Ausiliari e Logistica per

l'effettuazione dei controlli di legge sul possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica

amministrazione da parte del nuovo operatore.

La mancata comunicazione si configura invece come cessione del contratto e come tale sanzionata con

la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.

In caso di cessione a terzi della licenza di esercizio, da comunicare in via anticipata per l'eventuale

sospensione del servizio, l'Operatore dovrà presentare comunicazione dell'avvenuta cessione d'azienda

all'Ufficio Servizi Ausiliari e Logistica entro 10 gg dalla stipula notarile e,l'impresa che subentra,

qualora interessata alla voltura del contratto, dovrà presentare all'Amministrazione Comunale - ufficio

Servizi Ausiliari e Logistica -negli stessi termini temporali, richiesta scritta corredata delle debite

dichiarazioni sostitutive per il possesso dei requisiti.

In entrambi i casi, se nei 60 giorni successivi il ricevimento della documentazione de qua non

interviene l'opposizione del Comune di Monza, il contratto si intende confermato.

ARTICOLO 8: CESSIONE

Il presente contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto neppure parzialmente.

Non è consentito il ricorso ad alcuna forma di sub-appalto.

ARTICOLO 9: CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente

contratto o al medesimo connesse, fatta eccezione per quelle inerenti il corrispettivo dovuto e non

contestato, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla

mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di

mediazione, le controversie saranno deferite al Foro di Monza.

ARTICOLO 10: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30/06/ 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto

saranno trattati dal Comune di Monza esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività e

dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 11: DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Operatore elegge domicilio presso la sede legale della

Società.

ARTICOLO 12: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del

contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. le seguenti fattispecie:

a) apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o

altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);

b) cessione dell'attività ad altri se non venga comunicata la variazione nei tempi e con le

modalità previste all'art.7;

c) violazioni delle prescrizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla Legge 13/08/2010, n. 136; costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto

il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico

bancario di cui all'art. 6;

d) frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni

contrattuali;

e) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016;

mancato adempimento della prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'Operatore, rimane

impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali danni.

Il Comune, a norma dell'art. 1456 del c.c. si avvarrà della clausola risolutiva espressa dal verificarsi

delle ipotesi qui richiamate.

Il contratto s'intende altresì risolto, a norma dell'art. 1453 del c.c., per ogni altra inadempienza grave

o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione del servizio. In caso di inadempimento degli

obblighi nascenti dal presente contratto, resta salva la facoltà per il Comune di Monza di chiedere il

risarcimento del danno.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto potrà

riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dal Comune.

E' altresì piena facoltà del Comune di rescindere il contratto per colpa ed inadempienza dell'Operatore

nel caso in cui lo stesso decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

In aggiunta a quanto sopra, il Comune di Monza si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione del

contratto, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l'Operatore diritti o pretese

di sorta all'infuori di quanto dovuto per i servizi già eseguiti, qualora:

a) l'Operatore esiga dal personale del Comune di Monza il pagamento di tariffe difformi da

quelle indicate nell'istanza di convenzionamento (vedi Mod. 2 "offerta pasto") documentate

da tre segnalazioni sottoscritte;

b) l'Operatore interrompa ingiustificatamente il servizio;

c) si verifichi il caso previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 (DURC negativo per 2

volte consecutive);

d) una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'Operatore risultino non veritiere;

e) si verifichino i casi previsti dall'art. 135 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 (adozione

nei confronti dell'appaltatore di provvedimento definitivo di applicazione di misure di

prevenzione ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi o violazione di

obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro).

Della volontà di risolvere il contratto sarà data comunicazione a mezzo raccomandata a.r. e la

risoluzione non comporterà alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento.

ARTICOLO 13: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Paola Ansaloni, responsabile dell'Ufficio Servizi Ausiliari e

Logistica.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto è la sig.ra Paola Ansaloni, responsabile dell'Ufficio Servizi

Ausiliari e Logistica.

ARTICOLO 14: RESPONSABILITA' PER DANNI

L'Operatore assume ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose che potrebbero derivare

dal fatto stesso dell'Operatore, o dei suoi dipendenti durante l'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 15: SPESE ED IMPOSTE

Tutte le spese per imposte, tasse, diritti di segreteria, inerenti il presente atto, sono a carico

dell'Operatore. Il presente atto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata ed è

soggetto a registrazione solo in caso d'uso. In caso di registrazione del presente atto le spese che ne

derivano sono a carico della parte richiedente. Agli effetti dell'eventuale registrazione si dichiara che

il servizio è soggetto ad IVA agevolata del 4%.

PER IL COMUNE DI MONZA

PER L'OPERATORE



LA DIRIGENTE

Dott.ssa ANNAMARIA IOTTI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Operatore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: artt. 3, 5, 6, 7, 9, 12.

PER L'OPERATORE

